

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 324)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1958 (V. Stampato n. 507)*

**presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali**

(LAMI STARNUTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 DICEMBRE 1958

**Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro  
per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È assegnato all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro un contributo straordinario annuo di lire 2.500.000 che farà carico all'Azienda termale di Castrocaro e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio.

#### Art. 2.

L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1958.

#### Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere più confortevole il centro di cura.

#### Art. 4.

Il programma delle opere da eseguire dovrà essere preventivamente approvato dalla gestione governativa delle terme di Castro-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caro d'intesa col competente Ufficio tecnico erariale.

Le opere saranno effettuate dalla gestione predetta sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio tecnico erariale il quale redigerà apposita contabilità da trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali per l'approvazione.

Art. 5.

Il pagamento del contributo dovuto alla Azienda autonoma di cura a norma dell'ar-

ticolo 1 sarà effettuato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Ministero delle partecipazioni statali avrà approvato la contabilità di cui all'articolo 4.